



## **NORME ATTUATIVE**

### **PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI ORDINARIE ELETTIVE DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – Quadriennio 2025-2028**

*Approvate con deliberazione d'urgenza n. 535 del 27.11.2024*

Le Assemblee Regionali Ordinarie Elettive della Federazione Motociclistica Italiana indette a seguito di apposita deliberazione assunta dai Consigli Regionali verranno convocate dai Presidenti Regionali ai sensi di quanto previsto dallo Statuto FMI.

- **VISTO** il D.Lgs. 23.07.1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** lo Statuto del CONI;
- **VISTE** le modifiche apportate dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 nonché dal Decreto Legge 31 maggio 2024 n. 71;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1759 del 5 giugno 2024 con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 71/2024, sono state approvate le modifiche ed integrazioni del testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota prot. n. 1508 del 12.06.2024;
- **VISTA** l'approvazione del nuovo Statuto della Federazione Motociclistica Italiana, approvato con decreto del Commissario ad acta del 04.07.2024 e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 320 del 11.07.2024;
- **VISTE** le integrazioni apportate all'art. 6.1.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA (Assemblee elettive: procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico e del voto elettronico a distanza) e all' art. 6.1.6 (Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive) approvati nella riunione della Giunta Nazionale del CONI del 11.07.2024;

#### **Art. 1 – Convocazione**

1. Le Assemblee Regionali sono costituite dai Presidenti/Legali rappresentanti dei Moto Club affiliati aventi diritto di voto, con sede nel territorio della Regione di appartenenza.
2. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 dello Statuto federale.
3. La convocazione della Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva viene inviata ai legali rappresentanti dei Moto Club aventi diritto al voto almeno 60 giorni prima dello svolgimento della stessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo @pec del Moto Club fornito in fase di affiliazione o riaffiliazione ed inserito nel sistema informatico federale, unico riferimento atto alla identificazione di tutti i Moto Club aventi diritto di voto.
4. La convocazione della Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva deve riportare:
  - il luogo, la data e l'orario di svolgimento sia in prima sia in seconda convocazione
  - l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno
  - l'attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente diritto a voto, come stabilito dall'art. 18 dello Statuto federale
  - l'attribuzione massima del numero di deleghe, come stabilito dall'art. 41 comma 5 dello Statuto federale
  - l'indicazione dei membri della Commissione Verifica Poteri (CVP)
  - le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.
5. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto federale, alle Assemblee Ordinarie Elettive delle Province di Trento e Bolzano si applica quanto previsto per le Assemblee Regionali.



## **Art. 2 - Partecipazione all'Assemblea Regionale**

### **2.1 - Soggetti aventi diritto al voto**

1. Secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 17 e 41 dello Statuto federale, alla Assemblea Regionale partecipano, con diritto di voto, **i legali rappresentanti di Moto Club:**
  - a) che siano iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.lgs. 39/2021;
  - b) che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di invio della convocazione dell'Assemblea;
  - c) che nei 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva federale ufficiale riconosciuta dalla FMI, intendendosi per tale la partecipazione ad almeno un'attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico o promozionale svolta nell'ambito di programmi federali nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FMI.
2. In presenza dei requisiti di cui al precedente comma, il diritto di voto potrà essere effettivamente esercitato a condizione che il Moto Club, rappresentato direttamente o per delega, alla data di celebrazione dell'Assemblea sia regolarmente riaffiliato alla FMI per la stagione 2025.
3. I rappresentanti legali dei Moto Club che non abbiano maturato i requisiti di cui al precedente comma 1 e 2 assistono all'Assemblea senza diritto di voto, comunicando all'indirizzo mail della Segreteria del Comitato Regionale la presenza il giorno dell'Assemblea.

### **2.2 - Soggetti con preclusione al diritto di voto**

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 17 commi 6 e 7 e 41 comma 9 dello Statuto federale è preclusa la partecipazione in Assemblea:
  - a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento per la stagione 2025
  - a chiunque risulti colpito da una delle seguenti sanzioni inibitorie irrogata dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione:
    - squalifica
    - ritiro della Licenza e/o della Tessera
    - inibizione a svolgere le funzioni
    - sospensione a termine da qualsiasi attività
    - sospensione del diritto di rappresentanza dell'Affiliato
    - interdizione da cariche federali
    - inibizione perpetua a ricoprire cariche federali
    - radiazione
    - inibizione a far parte della FMI

### **2.3 - Limitazione alla partecipazione assembleare**

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 comma 5, 45 commi 2 e 4 dello Statuto federale, e 43 comma 3 del Regolamento Organico Federale, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, possono assistere all'Assemblea senza diritto di voto:
  - Presidente della Federazione
  - Componenti del Consiglio Federale
  - Presidente e Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
  - Componenti della Commissione Federale di Garanzia
  - Membri degli Organi di Giustizia e della Procura Federale
  - Presidenti/Coordinatori di Settore, Commissioni e/o Comitati
  - Presidente del Gruppo Commissari di Gara
  - Presidente del Gruppo Direttori di Gara
  - Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, Delegati Regionali



- Componenti dei Consigli Regionali e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, Delegati Regionali
- Candidati alle cariche elettive regionali
- Componenti della CVP

### **Art. 3 - Attribuzione voti**

#### **3.1 - Voti base**

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto federale ogni Moto Club avente diritto al voto ha diritto ad un minimo di 8 voti.

#### **3.2 - Voti plurimi**

1. Fermo restando i voti di base di spettanza del Moto Club di cui al comma precedente, sulla base delle prescrizioni statutarie di cui all'art. 18 comma 3 dello Statuto federale, ogni Moto Club affiliato ha diritto ad ulteriori voti supplementari - definiti voti plurimi - individuati in base ai risultati sportivi conseguiti dai rispettivi Licenziati e che andranno ad aggiungersi agli 8 voti di base di spettanza del Moto Club.

Il Moto Club ha diritto ai seguenti voti plurimi, a condizione che le gare ed i Campionati ai quali essi si riferiscono, abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

Il calcolo dei voti plurimi avviene sulla base delle seguenti disposizioni:

- 4 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato del Mondo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FIM, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
- 3 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato Europeo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FIM EUROPE, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
- 2 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Italiani;
- 1 voto supplementare se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Regionali

Il Moto Club che possa vantare più vincitori di Campionato per ciascun anno del periodo di riferimento potrà cumulare i relativi voti.

Ai fini assembleari a ciascun Affiliato non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli Affiliati aventi diritto di voto.

Fermo quanto precede, nessun Affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 40 volte il voto di base.

#### **3.3 - Reclamo per omessa o errata attribuzione di voti**

1. La Tabella voti del quadriennio 2021-2024 di ciascun Comitato Regionale sarà pubblicata sul sito istituzionale della FMI - [www.federmoto.it](http://www.federmoto.it) - nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento delle Assemblee Regionali Elettive contestualmente all'invio della convocazione ai Moto Club.
2. Qualora l'affiliato avente diritto al voto ravvisasse errori nell'attribuzione dei voti di propria spettanza potrà, in alternativa, entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della Tabella voti può:
  - a) richiedere la verifica a mezzo @pec - [assemblea@pec.federmoto.it](mailto:assemblea@pec.federmoto.it) - allegando tutti gli elementi utili per consentire gli opportuni riscontri. A seguito delle verifiche effettuate dalla Segreteria Generale si potranno configurare le seguenti situazioni:
    - nel caso fosse accertata la correttezza della segnalazione proposta, la Segreteria Generale, di ufficio, provvederà alla correzione ed alla riattribuzione dei voti



spettanti al Moto Club, dandone riscontro nell'apposita sezione del sito federale dedicata alla Assemblea e pubblicando la Tabella voti aggiornata;

- nel caso in cui la Segreteria Generale confermasse i dati già pubblicati nella Tabella voti, il legale rappresentante del Moto Club potrà ricorrere al Tribunale Federale – secondo quanto successivamente indicato alla lettera b) del presente comma e purché entro il termine di 7 giorni successivi alla pubblicazione della Tabella voti – e, in caso, potrà appellarsi ulteriormente contro la decisione del Tribunale Federale alla Corte Federale di Appello, secondo quanto previsto al successivo comma 7 del presente articolo.

- b) proporre ricorso avverso l'errata attribuzione dei voti a mezzo @pec innanzi al Tribunale Federale – [giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it) – indipendentemente dall'esperimento della procedura preliminare di cui al comma a), secondo quanto prescritto dal "Regolamento per l'impugnazione avverso la Tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" approvato dalla Giunta Nazionale del CONI nella seduta del 11.07.2024.

L'affiliato che è stato escluso dal voto ovvero il Procuratore Federale possono invece proporre ricorso avverso l'omessa attribuzione dei voti a mezzo @pec innanzi al Tribunale Federale – [giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it) – secondo quanto prescritto dal "Regolamento per l'impugnazione avverso la Tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" approvato dalla Giunta Nazionale del CONI nella seduta del 11.07.2024.

3. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Moto Club ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
4. Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad altri Affiliati e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale, il ricorso deve essere notificato a mezzo @pec nei medesimi termini di cui al punto precedente anche al Moto Club o ai Moto Club interessati, i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo @pec – [giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it) - entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
6. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo @pec - [giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it) - entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado.
7. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
8. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo la Segreteria Generale aggiornerà la Tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
9. Ad eccezione dell'azione esercitata d'ufficio dal Procuratore Federale, l'accesso ai servizi di giustizia sia di I che di II grado deve essere corredato dalla corresponsione dei prescritti oneri, come specificato al seguente link: <https://www.federmoto.it/contributo-per-laccesso-ai-servizi-di-giustizia/>

#### **Art. 4 - Partecipazione e deleghe dei soggetti aventi diritto al voto**

1. I Moto Club partecipano direttamente all'Assemblea tramite il proprio legale rappresentante (Presidente del Moto Club).
2. Nel caso in cui il legale rappresentante del Moto Club non possa partecipare ai lavori assembleari, può delegare in sua vece ed in alternativa:



- a) un **delegato interno**: ossia un componente del Consiglio Direttivo del suo stesso Moto Club, regolarmente tesserato per l'anno in corso ed il cui nominativo risulti inserito nel sistema informatico federale fra i componenti del Consiglio Direttivo del Moto Club.
- b) un **delegato esterno**: ossia un altro Moto Club della medesima Regione di appartenenza, il cui Presidente, a sua volta, potrà delegare un componente del Consiglio Direttivo del proprio Moto Club, secondo il criterio del precedente punto a).

La delega (sia interna che esterna) dovrà essere redatta, utilizzando il modulo trasmesso tramite @pec.

#### **Art. 5 - Numero di deleghe**

1. I Presidenti dei Moto Club aventi diritto al voto o loro Delegati partecipanti all'Assemblea possono essere portatori di deleghe nel numero massimo stabilito ai sensi dell'art. 41 comma 5 dello Statuto federale.
2. Pertanto, ogni Delegato, oltre la delega in rappresentanza del proprio Moto Club, potrà essere portatore, nella Regione di appartenenza, di:
  - 1 delega - oltre le 50 associazioni e società votanti;
  - 2 deleghe - oltre le 100 associazioni e società votanti;
  - 3 deleghe - oltre le 300 associazioni e società votanti;
  - 4 deleghe - oltre le 500 associazioni e società votanti;
  - 5 deleghe - oltre le 600 associazioni e società votanti;
3. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non potranno rappresentare Moto Club, né direttamente né per delega.

#### **Art. 6 - Modalità di presentazione delle deleghe**

1. Il Presidente del Moto Club, nel caso di indisponibilità a partecipare personalmente all'Assemblea, dovrà compilare e firmare in originale la delega (secondo il modello trasmesso tramite @pec) rilasciandola al Delegato.
2. Il Delegato, il giorno dell'Assemblea, dovrà presentare tale Modulo di Delega alla Commissione Verifica Poteri esibendo un documento di riconoscimento (carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi).
3. La delega sarà considerata valida esclusivamente se presentata in originale.
4. Non saranno accettate deleghe in fotocopia o trasmesse via fax o come allegato di posta elettronica.
5. La CVP verificherà che:
  - a) ciascun Moto Club abbia emesso 1 sola delega: l'eventuale presentazione di più deleghe provenienti dallo stesso Moto Club comporterà la decadenza di tutte le deleghe conferite, salva inequivoca risoluzione della questione prima dell'inizio delle operazioni di voto.
  - b) ai Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto o loro Delegati partecipanti all'Assemblea siano rilasciate deleghe nel numero massimo previsto dall'art. 41 comma 5 dello Statuto federale, oltre a quella di propria spettanza.

#### **Art. 7 - Commissione Verifica Poteri - CVP**

1. La Commissione Verifica Poteri (CVP) è nominata dal Consiglio Regionale almeno 60 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La CVP è composta da un Presidente, nominato d'intesa con il Presidente Regionale, 2 membri effettivi, 2 membri supplenti.
3. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La CVP si insedia il giorno di svolgimento dell'Assemblea e, se necessario, nella giornata antecedente e termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le operazioni di voto.
5. La CVP ha il compito di:



- a) accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto
  - b) verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati
  - c) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI
  - d) chiedere i documenti di riconoscimento personale intendendosi per tali: carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi
  - e) decidere ogni controversia avente ad oggetto la legittimità delle deleghe o più genericamente, la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto
  - f) verificare, accertare e dichiarare il *quorum* necessario per la validità di costituzione dell'Assemblea in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto federale
  - g) redigere un verbale delle operazioni compiute che consegnerà al Presidente dell'Assemblea prima dell'orario fissato nelle convocazioni
  - h) produrre l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei Moto Club rappresentati.
6. L'attività della CVP continua nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati e termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le operazioni di voto.

#### **Art. 8 – Quorum costitutivi dell'Assemblea**

1. Secondo quanto indicato dal combinato degli artt. 41 comma 9 e 19 commi 10 e 11 dello Statuto federale, l'Assemblea Regionale si intende validamente costituita quando:
  - in I convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli Affiliati aventi diritto al voto.
  - in II convocazione - trascorsa un'ora dalla prima - con la presenza, anche per delega, di almeno il 35% degli Affiliati aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto in caso di candidatura del Presidente successiva al terzo mandato consecutivo.
2. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo del Presidente dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli Affiliati aventi diritto al voto.
3. I quorum assembleari costitutivi dovranno calcolarsi esclusivamente sul numero degli Affiliati presenti direttamente o per delega e non sul numero totale dei voti esprimibili.

#### **Art. 9 – Candidature**

1. Secondo quanto prescritto dall'art. 41 comma 2 lettera d) dello Statuto federale, l'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva viene indetta per procedere, al termine del mandato quadriennale 2021-2024, al rinnovo delle seguenti cariche federali:
  - Presidente Regionale
  - n. 4 Consiglieri Regionali
2. I componenti eletti restano in carica per il quadriennio olimpico successivo e sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 comma 2 del D.lgs. 242/1999 e ss.mm. per i Presidenti Regionali in caso di candidatura al terzo mandato consecutivo.
3. Le candidature potranno essere presentate per una sola delle cariche federali elettive e l'eventuale presentazione di più candidature determinerà la nullità di tutte.

#### **Art. 10 – Requisiti per la presentazione delle candidature**

1. Possono essere candidabili ed eleggibili alla carica di Presidente Regionale tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto federale e di seguito indicati:



- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - b) non aver riportato nell'ultimo decennio - alla data di svolgimento dell'Assemblea Regionale - salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
  - c) essere in regola con il tesseramento 2025 con un Moto Club affiliato, con sede nel territorio della Regione di appartenenza, alla data di presentazione della candidatura.
2. Possono essere candidabili ed eleggibili alla carica di Consigliere Regionale tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto federale e di seguito indicati:
- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - b) non aver riportato nell'ultimo decennio - alla data di svolgimento dell'Assemblea Regionale - salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
  - c) essere in regola con il tesseramento 2025 con un Moto Club affiliato, con sede nel territorio della Regione di appartenenza, alla data di presentazione della candidatura.

#### **Art. 11 – Modalità di presentazione delle candidature**

1. Le candidature alle cariche elettive regionali devono essere presentate a titolo individuale alla Segreteria del Comitato Regionale almeno 40 giorni prima della data e dell'orario di svolgimento dell'Assemblea, attraverso una delle seguenti modalità:
  - ❖ consegnate a mano presso la sede del Comitato Regionale, facendo fede al riguardo la ricevuta di consegna prodotta dalla Segreteria stessa, con orario di ricezione e timbro e verificando preliminarmente modalità ed orari di apertura della sede territoriale;
  - ❖ recapitate per posta (raccomandata a/r o a mezzo corriere) - presso la sede del Comitato Regionale all'attenzione della Segreteria Regionale - facendo fede, al riguardo, la ricevuta di ritorno attestante l'avvenuta consegna entro i termini previsti;
  - ❖ inviate a mezzo @pec all'indirizzo @pec del Comitato Regionale.
2. Tutte le candidature dovranno essere sottoscritte con firma autografa - utilizzando i moduli predisposti "*Modulo di presentazione candidatura*" e scaricabili dal sito [www.federmoto.it](http://www.federmoto.it) nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento delle Assemblee Regionali Elettive.
3. Tutte le candidature saranno protocollate dalla Segreteria del Comitato Regionale e contestualmente trasmesse a mezzo mail alla Segreteria Generale della FMI - all'indirizzo [segreteria@federmoto.it](mailto:segreteria@federmoto.it) - unitamente a tutta la documentazione pervenuta per la verifica di legittimità di proposizione delle stesse.
4. Tutte le candidature ammesse dalla Segreteria Generale dovranno essere pubblicate sul sito federale nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento dell'Assemblea, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della stessa.
5. Non è ammessa la candidatura della stessa persona a più cariche federali nella stessa Assemblea.

#### **Art. 12 – Decisioni in merito alla legittimità delle candidature**

1. Per chiarezza interpretativa, soprattutto in merito al combinato disposto di più norme, si evidenziano situazioni che potrebbero compromettere la legittimità della candidatura:
  - a) in ragione di quanto disposto dall'art. 5 comma 1 dello Statuto federale e degli artt. 2 e 5 dello Statuto del Moto Club d'Italia, il Tesseramento al Moto Club d'Italia non dà diritto



all'elettorato attivo e passivo.

- b) in ragione di quanto previsto in tema di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio degli Ufficiali di Gara di cui all'art. 33 dello Statuto del CONI e art. 9 dello Statuto federale, gli Ufficiali di Gara iscritti nei rispettivi Albi (Direttori di Gara e Commissari di Gara) non sono candidabili, riscontrando l'assenza del requisito di cui all'art. 12 comma 2, lett. c) dello Statuto federale in ragione del quale è necessario essere in regola con il tesseramento 2025 con un Moto Club affiliato alla Regione in cui si svolge l'evento assembleare.
2. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale della FMI a mezzo @pec entro i successivi 2 giorni dalla data di pubblicazione.
3. Entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, il soggetto escluso ovvero il Procuratore Federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata – [giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it) - innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
4. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore Federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo pec – [giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it) - nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo @pec, entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
6. Avverso la decisione del Tribunale Federale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo @pec – [giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it) – entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 4.
7. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
8. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
9. Ad eccezione dell'azione esercitata d'ufficio dal Procuratore Federale, l'accesso ai servizi di giustizia sia di I che di II grado deve essere corredato dalla corresponsione dei prescritti oneri, come specificato al seguente link: <https://www.federmoto.it/contributo-per-laccesso-ai-servizi-di-giustizia/>

### **Art. 13 – Ineleggibilità**

1. Sono ineleggibili e quindi non potranno candidarsi a cariche elettive, in applicazione di quanto previsto dai dettami statutari – art. 12 comma 8 - tutti coloro che:
  - a) abbiano un reddito che derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione della FMI e quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;



- b) abbiano subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA e non abbiano subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
  - c) siano stati radiati anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FMI.
2. Rileva inoltre in tale ambito quanto dispone il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 30 ottobre 2012: *“Inoltre i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”.*

#### **Art. 14 – Funzionamento dell’Assemblea**

1. Il Presidente Regionale uscente, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri che attesta l’esistenza del *quorum* minimo costitutivo dichiara aperta l’Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. L’Assemblea, non appena il Presidente Regionale ne abbia dichiarato il regolare insediamento, procede alla nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea che si compone di un Presidente di Assemblea, del Segretario, di un Vice Presidente e di tre scrutatori.
3. La nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e degli scrutatori, su proposta del Segretario dell’Assemblea o dell’Assemblea stessa, può aver luogo anche per acclamazione.
4. Il Presidente dell’Assemblea ne garantisce la sovranità e l’imparzialità ed inoltre:
  - è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell’Assemblea
  - cura che sia rigorosamente seguito l’ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità impongano posposizioni o varianti. In tal caso, sottopone la relativa proposta all’Assemblea che delibera in merito
  - concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all’ordine del giorno
  - regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda intervenire sugli argomenti posti all’ordine del giorno
  - cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all’Assemblea
  - decide la tempistica delle modalità di voto, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto, dai Regolamenti e dai criteri organizzativi utilizzati
  - decide in merito ad eventuali controversie e/o ricorsi si presentassero in forma scritta da parte dei Delegati
  - dichiara chiusa l’Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno
5. La nomina del Presidente e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e degli scrutatori non potrà essere attribuita a:
  - soggetti eventualmente candidati alle cariche federali
  - qualsiasi soggetto avente diritto al voto
6. Gli scrutatori nominati dall’Assemblea, ai sensi dello Statuto federale, collaborano con l’Ufficio di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di eseguire le operazioni di voto.
7. Il Segretario dell’Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell’Assemblea.
8. Per il regolare funzionamento e svolgimento dell’Assemblea Elettiva si richiama quanto esplicitato dallo Statuto federale – art. 19 – ed integrato dalle presenti Norme Attuative dell’Assemblea.

#### **Art. 15 – Procedure di votazione**



1. Il Presidente Regionale ed i membri del Consiglio Regionale vengono eletti dall'Assemblea Regionale con votazioni separate ed a scrutinio segreto.
2. Le votazioni possono avvenire con procedura manuale o elettronica ed in ogni caso dovrà essere garantita la segretezza del voto.
3. Il voto sarà effettuato in maniera del tutto anonima e segreta, in modalità riservata e protetta, e non sarà possibile in alcun modo risalire al voto espresso dai singoli votanti né direttamente né indirettamente.
4. Il voto sarà univoco: l'avente diritto potrà votare solo una volta per singola votazione.
5. Al momento dell'apertura delle operazioni di voto, i Delegati saranno chiamati ad effettuare due diverse votazioni. Al Delegato votante sarà consentito esprimere:
  - una sola preferenza per l'elezione del Presidente Regionale
  - 4 preferenze per l'elezione dei componenti del Consiglio Regionale
6. Sarà possibile effettuare una o più fasi successive di ballottaggi nei casi previsti dalla normativa di riferimento.
7. Sarà consentito votare "scheda bianca".

#### **Art. 16 - Elezioni**

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 1 lettera e) dello Statuto federale per tutte le cariche elettive vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero dei voti.
2. Nella votazione per la carica di Presidente Regionale risulta eletto, anche in caso di ballottaggio, il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in Assemblea, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi dai presenti accreditati in Assemblea.

In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimangono in *prorogatio*, con competenza limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Regionale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto federale.
3. In caso di candidatura del Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale di Trento e Bolzano successiva al terzo mandato consecutivo si applica quanto previsto dall'art. 16, comma 2, D.lgs. 242/1999 e ss. mm. e dall'art. 19 dello Statuto federale. In tal caso, il Presidente è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non è candidabile alle votazioni successive per lo stesso mandato.

Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove Assemblee Elettive anche per i membri del Consiglio Regionale. In tal caso il Presidente ed il Consiglio Regionale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione provvedendo a convocare una nuova Assemblea Elettiva nei 60 giorni successivi con le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto federale.
4. I componenti eletti restano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili nelle rispettive cariche.

#### **Art. 17 - Disposizioni finali**

1. Nella sezione del sito [www.federmoto.it](http://www.federmoto.it) →FMI→Assemblee Regionali Elettive sarà pubblicata la modulistica necessaria al funzionamento ed allo svolgimento dell'evento assembleare.
2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme si applicano le disposizioni statutarie che regolano l'Assemblea Nazionale.



Federazione  
Motociclistica  
Italiana